

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 15.12.2018

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, d. lgs.vo 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ed ii. Ricognizione delle quote di partecipazione possedute. Determinazioni funzionali alla complessiva razionalizzazione delle partecipazioni.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 9.00.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Casini Diego
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Mariottini Pietro
Redi Nazzareno
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Richiamato, in via generale, il disposto di cui al d. lgs.vo 19.08.2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015, n. 124 e da ultimo integrato e corretto dal d. lgs.vo 16.06.2017, n. 100;

Richiamato, in particolare, il combinato disposto fra l'art. 20 e l'art. 26, comma 11^a, precitato d. lgs.vo n. 175/16, in cui è stabilito l'obbligo, entro il 31 dicembre p. v. di procedere, con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni azionarie possedute al 31.12.2017, ai fini della razionalizzazione periodica delle stesse;

Considerato:

- come con proprio provvedimento deliberativo n. 32 del 27.03.2015, esecutivo, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 612, legge 23.12.2014 n. 190 (c. d. legge di stabilità 2015), si sia proceduto all'adozione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie del Comune;

- che con successiva, propria deliberazione n. 33 del 29.09.2017, esecutiva, si sia proceduto, in sede di ulteriore revisione straordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 1^a, d. lgs.vo n. 175/16, all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato con la sopra detta, propria deliberazione n. 32/15, provvedendo alla ricognizione delle partecipazioni azionarie detenute alla data del 23.09.2016;

- che con proprio atto deliberativo n. 30 del 28.09.2018, esecutivo, si sia provveduto a modificare parzialmente le previsioni di cui alla precitata, propria deliberazione n. 33/17, con l'integrazione della partecipazione (0,39%), in A. i. s. a. s. p. a, nel presupposto della possibile cessione del pacchetto azionario (cfr.: propria deliberazione n. 31 del 28.09.2018, esecutiva);

Evidenziato che l'atto ricognitivo richiesto dai succitati articoli 20 e 26, comma 11^a, d. lgs.vo n. 175/16, costituisce aggiornamento, alla data del 31.12.2017, del piano operativo di razionalizzazione adottato con la sopra detta, propria deliberazione n. 33/17;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base del modello di scheda di rilevazione fornita dalla Corte dei Conti;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, recante in uno il prospetto della rilevazione

effettuata, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, precedentemente adottato, da ultimo, con la citata, propria deliberazione n. 33/17;

Preso atto che sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 239, comma 1^a, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere (favorevole), reso dal revisore dei conti, dott. Maurizio Cerofolini;

Sentita la breve illustrazione da parte dell'assessore competente in materia, sig.ra **Pallanti B.**;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto, alla luce della condivisibilità della proposta formulata;

Alle ore 9.25, con sette voti favorevoli, nessuno contrario e tre astenuti, essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti ed (ai sensi del combinato disposto fra l'art. 12, comma 4^a del vigente Statuto comunale e l'art. 64, commi 3^a e 5^a del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 7 i votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di prendere atto ed approvare, in ottemperanza al combinato disposto fra l'art. 20 e l'art. 26, comma 11^a, citato d. lgs.vo n. 175/16, la ricognizione di tutte le partecipazioni azionarie possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, così come risultante dal prospetto unito alla proposta esaminata quale sua parte integrante e sostanziale, recante fra l'altro le azioni strategiche che l'Ente intende mettere in pratica;

3 - di dare atto come il complesso della documentazione approvata costituisca aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, in precedenza adottato con la citata, propria deliberazione n. 33/17, successivamente integrata con proprio atto deliberativo n. 30/18;

4 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi comprese le prescritte comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Comune di Marciano della Chiana

Provincia di AREZZO

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2017 è stato istruito dal servizio Ragioneria del comune e riassunto nell'allegato "A";

Richiamato il proprio atto n. 33 del 29/09/2017 con il quale si effettuava la revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs.vo n. 175/2016 della partecipazioni detenute da questo ente alla data del 23/09/2016;

Vista la propria deliberazione n. 30 del 28/09/2018 con la quale s'integrava l'atto di cui sopra;

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 28/09/2018 con la quale questo Ente formalizzava l'intento di procedere alla cessione della propria partecipazione nella società Aisa s.p.a.;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;


Acquisito il parere del revisore dei conti;

SI PROPONE

- di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, come da allegato "A" alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Marciano della Chiana, 10/12/2018


La responsabile del servizio
Goralli Simona



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla presente proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Marciano della Chiana, 10/12/2018

La responsabile del servizio
Goralli Simona



REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 2059 D.LGS. N. 175/2016- ALLEGATO A

| Denominazione | Partita Iva | Tipo organizzazione | Data inizio | Data fine | Onere complessivo | % di partecipazione | Finalità della partecipazione | Rappresen tanti propri | Partecipata interament e pubblica | Affidataria di servizi | Note |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| La Ferroviaria Italiana S.p.A. | 00092220516 | Società | 30/01/1914 | 31/12/2025 | 0,00 | 0,89% | Gestione del trasporto pubblico locale | nessuno | No | No | |
| Arezzo Casa S.p.A. | 01781060510 | Società | 30/12/2003 | 31/12/2050 | 0,00 | 0,68% | Gestione delle funzioni connesse al patrimonio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) | nessuno | Si | Affidataria del servizio di gestione degli immobili residenziali pubblici | |
| Coingas S.p.A. | 00162100515 | Società | 31/12/2001 | 31/12/2030 | 0,00 | 1,22% | Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas | nessuno | Si | No | |
| Aisa S.p.A. | 01530150513 | Società | 19/12/1996 | 31/12/2100 | 0,00 | 0,39% | Gestione delle partecipazioni possedute | nessuno | No | No | è prevista la cessione di tutte le quote possedute |
| Aisa Impianti S.p.A. | 01530150513 | Società | 01/01/2013 | n.d. | 0,00 | 0,39% | Gestione trattamento rifiuti con termovalorizzatore | nessuno | No | No | |
| Nuove Acque S.p.A. | 01616760516 | Società | 01/06/1999 | 31/12/2050 | 0,00 | 0,43% | Gestione del servizio idrico integrato | nessuno | No | Gestisce per normativa regionale, a seguito della costituzione dell'Autorità Idrica Toscana, il servizio idrico ed il servizio fognatura | |
| Gal Appennino Aretino SRL | 01545210518 | Società consortile a r.l. | 17/04/1997 | 31/12/2050 | 0,00 | 0,98% | Iniziative comunitarie e sostegno allo sviluppo rurale | nessuno | No | No | |
| Intesa S.p.A. | 00156300527 | Società | 01/06/1999 | 31/12/2050 | 0,00 | 0,00003% | Distribuzione gas | nessuno | Si | no | |

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Verbale n. 19 del 10 dicembre '18

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017.

Parere del Revisore Unico dei Conti.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;


Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;



3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2017 è stato istruito dal servizio Ragioneria del comune e riassunto nell'allegato "A";

Richiamato il proprio atto n. 33 del 29/09/2017 con il quale si effettuava la revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs.vo n. 175/2016 della partecipazioni detenute da questo ente alla data del 23/09/2016;

Vista la propria deliberazione n. 30 del 28/09/2018 con la quale s'integrava l'atto di cui sopra;

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 28/09/2018 con la quale questo Ente formalizzava l'intento di procedere alla cessione della propria partecipazione nella società Aisa s.p.a.;


Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Visto la dichiarazione rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario Sig.ra GORELLI SIMONA che esprime "parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile".

Il Revisore Unico dei Conti, in considerazione di quanto esposto nella proposta di delibera esprime parere favorevole sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, come da allegato "A". sostanziale.

Marciano della Chiana, 10 dicembre 2018

F.to Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

=====
Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 21.12.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Renato Ferrari

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 21.12.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Renato Ferrari

=====
ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====